

DECRETO 11 aprile 2019.

Istituzione dell'elenco degli operatori socio sanitari di pubblica consultazione.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

Visto il D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 3 *octies*, comma 3, inerente l'Area delle professioni socio-sanitarie

Visto l'Accordo stipulato il 22 febbraio 2001 in sede di conferenza Stato Regioni tra il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che individua la figura dell'operatore socio sanitario (OSS);

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto l'art. 4 del C.C.N.L. del comparto sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 248 del 24 ottobre 2001, che istituisce il profilo dell'operatore socio-sanitario;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";

Visto il proprio D.A n. 1613 dell'8 ottobre 2014 "Riqualficazione in operatore socio sanitario" valido per il triennio 2014/2017 con il quale all'art. 2 viene istituito con finalità meramente ricognitive l'albo regionale degli operatori socio sanitari;

Visto il proprio D.A. n. 560 del 22 marzo 2017 "Disciplina per l'effettuazione dei corsi di riqualificazione in operatore socio sanitario - Anni 2017-2018", con il quale all'art. 4 viene statuito che i soggetti che conseguiranno la qualifica di operatore socio sanitario saranno inseriti d'ufficio nell'elenco degli operatori socio sanitari costituito a fini meramente ricognitivi presso il DASOE e che parimenti possono essere inseriti nell'elenco i soggetti che a seguito di specifica istanza dimostreranno di aver conseguito la qualifica di operatore socio sanitario nel territorio nazionale;

Visto il proprio D.A. n. 377 del 12 marzo 2019 "Disciplina per l'effettuazione dei corsi di riqualificazione in operatore socio sanitario - Anni 2019-2020", con il quale all'art. 6 viene statuito che i soggetti che conseguiranno la qualifica di operatore socio sanitario saranno inseriti d'ufficio nell'elenco degli operatori socio sanitari costituito a fini meramente ricognitivi presso il DASOE;

Ritenuto necessario rendere pubblico l'elenco degli operatori socio sanitari con funzioni meramente ricognitive ed al fine di agevolare le attività di controllo e vigilanza che gli enti preposti vorranno svolgere per l'accertamento della veridicità e validità degli attestati di operatore socio sanitario;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate, è istituito l'elenco degli operatori socio sanitari di pubblica consultazione con iscrizione su base volontaria.

L'elenco degli operatori socio sanitari di pubblica consultazione ha funzione meramente ed esclusivamente ricognitiva; l'inserimento nel medesimo non costituisce requisito per l'esercizio dell'attività, restando a tal fine

ferma l'applicazione delle normative statali vigenti riguardo al riconoscimento della qualifica professionale, alla validità degli attestati e all'esercizio dell'attività.

L'iscrizione in detto elenco avviene, su base volontaria, previa presentazione di istanza, nel rispetto delle disposizioni in materia di dati personali.

Art. 2

I soggetti già iscritti nell'elenco interno degli operatori socio sanitari istituito presso il DASOE e di cui ai DD.AA. nn. 1613/2014, 560/2017 e 377/2019, quelli che hanno conseguito la qualifica ai sensi del D.A. n. 2533/2011 o che conseguiranno la qualifica a seguito della frequenza di corsi regolarmente autorizzati dall'Assessorato della salute, possono inviare istanza al DASOE affinché i dati essenziali relativi alla propria persona e al possesso dell'attestato di operatore socio sanitario possano essere inseriti nell'elenco degli operatori sanitari di pubblica consultazione e pubblicati sul sito dell'Assessorato della salute.

Art. 3

Possono, altresì, presentare istanza di iscrizione nell'elenco degli operatori socio sanitari di pubblica consultazione i soggetti in possesso di una qualifica di operatore socio sanitario conseguita in altra Regione ma che siano residenti o lavorino nella Regione siciliana.

Detti soggetti devono essere in possesso dell'attestazione di operatore socio sanitario, conseguita a seguito di corso di formazione presso un soggetto accreditato, secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia e dagli indirizzi regionali operativi, nel rispetto dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001 e successivi provvedimenti nazionali e regionali, nonché dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute).

Art. 4

La Regione effettua il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e dalle disposizioni statali di attuazione.

A tal fine l'inserimento nell'elenco e la pubblicazione avviene previa specifica acquisizione da parte degli operatori socio sanitari del consenso al trattamento dei dati personali.

Art. 5

Gli interessati potranno presentare istanza al Dipartimento ASOE esclusivamente collegandosi al seguente indirizzo <http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/8603573A79B5821BE050060A010210FB> e seguendo le ulteriori istruzioni operative ivi indicate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito *web* del Dipartimento ASOE.

Palermo, 11 aprile 2019.

RAZZA

(2019.15.1187)102